

Perugia 27 settembre 2013

Spett.le
REGIONE UMBRIA
Direzione Risorsa Umbria,
federalismo, risorse finanziarie,
umane e strumentali
Servizio Sistemi naturalistici e
zootecnia
Via M. Angeloni, 61
06124 Perugia

Oggetto: Piano Zootecnico Regionale – **Osservazioni.**

Con riferimento alla DGR n.750 del 9 luglio 2013, con la quale la Regione Umbria ha pre adottato la proposta di Piano Zootecnico Regionale, nonché a seguito della pubblicazione ai fini della VAS per la consultazione al pubblico (pubblicato nel BUR n. 35 del 31 luglio 2013 - pag. 80), l'Associazione Aviumbria intende presentare le seguenti osservazioni:

il Piano al capitolo 2, paragrafo 2.7, lett. g) recita quanto segue: *“La sostenibilità ambientale del comparto, sia nel settore pollo da carne, sia in quello da uova, ha da sempre rappresentato un punto di debolezza per la disponibilità ridottissima di terreni agricoli sui quali praticare una corretta utilizzazione agronomica.*

Le prospettive di superamento di questo handicap [...] stanno in soluzioni tecnologiche interaziendali tese al recupero energetico dalle lettiere avicole, per produrre energia elettrica da immettere nella rete nazionale e calore da indirizzare ad utenze costanti tutto l'anno. Questa forma di utilizzo è favorita dall'applicazione del DM 06 Luglio 2012, emanato in attuazione del Dlgs. N. 28/2011.

Sulla scorta di quanto riportato, risulta evidente la volontà da parte della Regione Umbria di incentivare l'utilizzo delle lettiere avicole ai fini della produzione energetica anche se ciò, tuttavia, non è adeguatamente supportato da atti normativi Regionali di chiara ed univoca interpretazione tali da consentire l'effettiva realizzazione dei suddetti impianti.

Il principale riferimento normativo in materia, è costituito dall'art.2 bis, comma 1, del D.L.3 novembre 2008, n.171, conv. in L.30dicembre 2008, n.205 (modificato dall'art.18, comma 1, della L.4 giugno 2010, n.96):

*“Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, **nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,** destinati alla combustione nel **medesimo ciclo produttivo** sono da considerare **sottoprodotti** soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.*

La pollina è, quindi, una biomassa combustibile che può essere utilizzata a fini energetici purché ciò avvenga secondo i limiti sopra richiamati.

La mancata previsione da parte del legislatore nazionale di una definizione di “ciclo produttivo”, tuttavia, ha generato difficoltà interpretative ed applicative da parte degli enti preposti che, spesso, equiparano il concetto di ciclo produttivo con quello di sito produttivo escludendo, di fatto, la possibilità di considerare la pollina come sottoprodotto seppure ne rispetti in pieno le caratteristiche sancite dall’art. 184 bis del DLgs.n. 152 del 2006, ovvero:

- a) *la sostanza o l’oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
Lo scopo primario dell’imprenditore avicolo non è la produzione della Pollina che è originata e costituisce parte integrante del processo di produzione.
- b) *è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
Nel caso in cui lo stesso imprenditore avicolo intenda utilizzare la pollina, vi è certezza del riutilizzo, mentre nel caso in cui intenda commercializzarla la certezza del riutilizzo si avrà nel momento della vendita. “(...)Inoltre - secondo il più recente orientamento della Corte europea di Giustizia - non è necessario che il riutilizzo si svolga nell’identico luogo di produzione e sotto la direzione del medesimo imprenditore, potendo escludersi la natura di rifiuto pure per il bene che, avendo i requisiti di sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato “anche in altre industrie” e “per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha prodotto”, cioè in un insediamento appartenente a soggetto diverso dal produttore originario (...)”(Cass. Sez. III n.41839 del 7 novembre 2008 (Ud. 30 set. 2008) [Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Righi]
- c) *la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
La pollina potrà essere oggetto esclusivamente delle operazioni proprie del processo di produzione, ma che non comportano alcun tipo di trattamento chimico.
- d) *l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana.*
Come ogni sottoprodotto, l’immissione sul mercato della pollina dovrà avvenire nel rispetto delle normative che la regolano.

Il ciclo produttivo di un’azienda è costituito dall’insieme delle attività aziendali, svolte all’interno dei siti produttivi, che spaziano dall’acquisizione dei fattori produttivi, alla loro trasformazione e gestione, nonché all’ottenimento del prodotto finale. Nel caso di un impianto avicolo il ciclo produttivo inizia con l’arrivo dei pulcini il cui prodotto finale è

costituito dal pollo o dalle uova a seconda della natura dell'impianto: è evidente che la pollina, così come le vinacce, prodotta nei siti di produzione aziendali, è anch'essa parte del ciclo di produzione e in quanto tale può essere utilizzata a fini energetici.

Inoltre risulta opportuno ricordare che Il Regolamento CE n.1069/2009 del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano al considerando 40 asserisce che *“l'uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come un'operazione di smaltimento dei rifiuti”* purché ciò avvenga nel rispetto della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle opportune norme ambientali.

Il regolamento citato considera sottoprodotti di origine animale anche lo *“stallatico”*, definito all'art.3 punto 20) come *“gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera”* e lo ricomprende, ai sensi dell'art. 9, tra i materiali di categoria 2. Al successivo articolo 13, comma 1, lett. h) stabilisce che *“i materiali di categoria 2”* possono essere *“utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare”*.

Risulta, quindi, opportuno rivolgere l'attenzione al nuovo concetto di sottoprodotto (art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006), la giurisprudenza ha affermato che *“i sottoprodotti di origine animale debbono considerarsi rifiuti quando siano destinati all'eliminazione finale o anche quando siano utilizzati senza che sussistano le condizioni o anche quando siano riutilizzati senza che sussistano le condizioni per il loro legittimo uso come sottoprodotti. Possono ritenersi invece esclusi dalla disciplina dei rifiuti quando siano destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo, sempre però a condizione : a) che il riutilizzo sia certo; b) che il riutilizzo avvenga senza l'intervento di trasformazioni preliminari ovvero senza che il materiale sia sottoposto ad operazioni di recupero; c) che il riutilizzo avvenga senza pregiudizio per l'ambiente”*(Cass. Pen.Sez Fer. 19 agosto 2009, n.33451).

Ciò premesso, al fine di sgombrare definitivamente il campo da ogni possibile dubbio interpretativo, si chiede quanto segue:

- definire in maniera chiara quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un ciclo produttivo rendendo in tale modo univoco il riconoscimento della pollina come biomassa utilizzabile a fini energetici;
- specificare le modalità con le quali deve avvenire il trasporto di pollina destinata ad utilizzo energetico, sia da un punto di vista tecnico (camion coperti, contenitori ecc), sia amministrativo (tipologia documento di trasporto).

Distinti saluti

Il Vice Presidente di Aviumbria
(Dott. Stefano Ferdinandi)